



1118-19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6360/2012

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. *MB*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - Ud. 06/11/2018

Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - PU

Dott. MILENA BALSAMO - Consigliere -

Dott. ANNA MARIA FASANO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 6360-2012 proposto da:

FATTORIA SCALDASOLE SRL in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO FABIO AROSSA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2018

1558

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

**nonchè contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato ARNAUD per delega dell'Avvocato AROSSA che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato CASELLI che ha chiesto il rigetto.

4

### **FATTI DI CAUSA**

Con atto registrato il 12.4.2005 la società Plada Industriale s.r.l. cedeva alla Fattoria Scaldasole s.r.l. un ramo di azienda operante nel settore dei prodotti freschi. Il prezzo di cessione del ramo d'azienda veniva indicato in euro 8.370,00. L'Agenzia delle entrate rettificava, ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, il valore dell'azienda compravenduta in euro 13.442.153,00 emettendo un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio rilevava che nell'atto di compravendita era indicato il valore di avviamento per euro 4.308.111,00 e nell'Allegato prospetto P), rappresentante la situazione patrimoniale di cessione era indicato, separatamente, il valore dei marchi per euro 5013.867,00. Secondo la società contribuente, invece, il valore dichiarato per l'avviamento (euro 4.308.11,00) comprendeva anche il valore dei marchi. L'Ufficio procedeva a rettificare il valore dell'azienda sulla base del valore netto contabile di cui all'Allegato P) dell'atto di cessione, sostituendo al valore di avviamento di euro 4.308.111,00 un nuovo valore di avviamento pari ad euro 5.077.780,00.

La società Fattoria Scaldasole S.r.l. impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP di Milano, lamentando che la pretesa fiscale risultava fondata su un fraintendimento del valore probatorio della "situazione patrimoniale contabile" costituente l'Allegato P) dell'atto di cessione e denunciando l'erroneo criterio di stima del valore di avviamento. La CTP di Milano, con sentenza n. 134/40/09, respingeva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dalla società

contribuente innanzi alla CTR della Lombardia che, con sentenza n. 1/34/11, rigettava il gravame.

La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo nove motivi, illustrati con memorie.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione dell'art. 1306 c.c., ed omessa pronuncia su un punto decisivo per la controversia, in violazione dell'art. 112, c.p.c. Parte ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di tenere conto del giudicato favorevole rappresentato dalla sentenza n. 135/02/10 della CTR di Milano che, nell'ambito del procedimento parallelo pendente tra il medesimo Ufficio e la società cedente coobbligata in solido per la medesima imposta, aveva annullato l'atto impugnato. La corretta applicazione nel caso di specie del disposto di cui all'art. 1306 c.c. avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del giudizio.

1.1. Il motivo non è fondato e va rigettato.

Va preliminarmente evidenziato che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974 del 2018). Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato. Inoltre, l'Agenzia delle entrate, con controricorso, ha contestato la sussistenza del giudicato favorevole da far valere in questo giudizio, atteso che l'avvocatura erariale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 135/02/10, (R.G. 1293 del 2012) attualmente pendente presso questa Corte.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 e dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui avrebbe respinto il motivo relativo all'illegittimità /erroneità della pretesa fiscale in quanto fondata su di un valore dell'azienda venduta asseritamente incongruo, quantificato sulla base dei valori contabili indicati nella situazione patrimoniale di cui all'Allegato P).

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui avrebbe respinto il motivo relativo alla illegittimità/erroneità della pretesa fiscale in quanto fondata su di un valore dell'azienda incongruo. I giudici di secondo grado si sarebbero limitati a recepire, del tutto acriticamente, la tesi dell'Ufficio secondo cui il valore dell'avviamento dipende dalla notorietà del marchio "Fattoria Scaldasole", quest'ultimo pari ad euro 5013, 867, 00 risultante dall'Allegato P), dovrebbe essere tenuto distinto dal valore di avviamento, pari ad euro 4.308,011, e andrebbe parimenti sommato ad esso per la determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta di registro.

4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui avrebbe riconosciuto la fondatezza della pretesa fiscale negando ogni rilevanza alla circostanza per cui la cessione di ramo di azienda è avvenuta in base ad un "processo di asta competitiva".

5. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria in ordine ad un fatto controverso e

decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5., c.p.c. nella parte in cui avrebbe affermato la fondatezza della pretesa fiscale sulla base dei dati contabili contenuti nella "situazione Patrimoniale Convenzionale ",allegata sub P) all'atto di cessione del ramo di azienda. Parte ricorrente lamenta di avere chiarito nei gradi di merito le ragioni per le quali esisterebbe un fraintendimento sul valore della situazione patrimoniale contabile di cui all'Allegato P) dell'atto di cessione del ramo d'azienda in questione. Detta situazione non esprimerebbe i valori negoziati, ma i meri valori contabili delle attività e passività della società venditrice, così come iscritti in bilancio in base ai criteri civilistici del costo a suo tempo sostenuti ma non indicherebbe il valore di "mercato" (o "venale") del ramo di azienda ai fini dell'imposta di registro.

6. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello avrebbero affermato la fondatezza della pretesa fiscale sulla base del fatto che il marchio contenuto nel ramo di azienda ceduto sarebbe rappresentativo di una autonoma capacità reddituale e, quindi, di un valore autonomo rispetto all'avviamento, del ramo stesso.

7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere i giudici di appello erroneamente riconosciuto la correttezza del metodo di valorizzazione dell'avviamento adottato dall'Ufficio. La CTR non avrebbe chiarito in base a quali ragioni, nel caso concreto, il predetto metodo risulterebbe applicabile, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche; né avrebbe preso in considerazione le argomentazioni formulate e la documentazione

prodotta dalla società in ordine al fatto che tale metodo consentirebbe di stimare il valore complessivo del ramo di azienda ceduto in un valore, pari ad euro 5.077.780,00 (valore riferibile a tutta l'azienda e non solo all'avviamento), di gran lunga inferiore al prezzo negoziato tra le parti (pari ad euro 8.370.000,00).Ciò con la conseguenza che, ottenendo, in applicazione del suddetto criterio, un valore venale inferiore a quello dichiarato dalle parti al momento della cessione, queste risulterebbero avere pagato, in sostanza, un'imposta comunque maggiore di quella che secondo l'Ufficio avrebbe dovuto essere pagata.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando omessa pronuncia ovvero difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., degli artt.1, comma 2, 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello avrebbero accolto la tesi dell'Ufficio in relazione alla ripresa a tassazione del presunto maggiore valore del ramo di azienda senza esaminare e/o confutare la domanda formulata dalla società circa la possibilità di esaminare il metodo misto patrimoniale reddituale.

9. Con il nono motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per disapplicazione/annullamento delle sanzioni, in relazione alle obiettive condizioni di incertezza, circa la portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 10 comma 3 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 in cui l'asserita violazione sarebbe stata commessa.

10. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione.

10.1. Si apprende dalla trascrizione operata nel corpo del ricorso per cassazione che in data 12 aprile 2005 è stato firmato, tra la venditrice Plada Industriale S.r.l. e l'acquirente Fattorie Scaldasole S.r.l. un contratto di cessione di ramo di azienda al prezzo di cessione di euro 8.370.00. A seguito del predetto atto di cessione, in data 26 marzo 2006, l'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, con il quale veniva accertato un valore complessivo del ramo di azienda pari ad euro 13.442. 153,00 a fronte del valore dichiarato dalle parti di euro 8.370.00. Sul valore rettificato l'Ufficio calcolava una maggiore imposta di registro pari ad euro 152.165,00, e relative sanzioni.

Non è contestato che l'Ufficio ha proceduto a rettificare il valore dell'azienda sulla base del valore netto contabile di cui all'Allegato P) all'atto di cessione, sostituendo il valore dell'avviamento di euro 4.308.111,00 un nuovo valore di avviamento pari ad euro 5077,780,00 determinato con il metodo prospettico, scontando il reddito che il ramo d'azienda ceduto è prospetticamente in grado di generare in un arco di tempo significativo.

La CTR, con la sentenza impugnata, ha ritenuto congrua la determinazione dell'Ufficio, sulla base del rilievo che il marchio della "Fattoria Scaldasole", essendo noto, era certamente parte integrante del valore di avviamento e, quindi, era stato certamente tenuto in considerazione dalle parti al momento di definire il prezzo di vendita, come risultante dall'Allegato P) all'atto di cessione il quale si precisa testualmente: *"non ha altro significato di definire i valori di ciò che l'acquirente comprava dall'alienante"*.

A tanto la CTR ha aggiunto la considerazione che nel contratto il valore di avviamento è stato quantificato in euro 4.308,111,



mentre nel prospetto dell'Allegato P), che riporta i valori contabili ed è atto proveniente dalle stesse parti, il marchio, che fa parte del valore di avviamento, è valorizzato in euro 5.013,867, pertanto se si seguisse il ragionamento della società contribuente, e si sottraesse il valore del marchio dell'avviamento si giungerebbe ad incomprensibili valori negativi. Ne consegue che, secondo la CTR: *"è invece evidente che, agli oltre 4 milioni di avviamento, vanno aggiunti gli oltre 5 del marchio, che rappresenta il differenziale di valore contestato con l'avviso di rettifica in oggetto"*.

10.2. La decisione in tal senso adottata non presenta errori di diritto e la motivazione che la sorregge, per quanto sintetica, è plausibile e congrua in rapporto agli elementi essenziali della fattispecie.

Dal punto di vista civilistico, infatti, per avviamento si intende l'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria. La relativa valutazione è frutto di un apprezzamento di ordine estimativo, da costituisce giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, immune dal sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le tante Cass. n. 1170 del 2008 e Cass. n. 613 del 2016).

Il criterio estimativo prescelto dal giudice di appello è stato quello di considerare il valore del marchio facente parte del valore di avviamento dell'azienda ceduta, di cui le parti si ritiene abbiano tenuto conto al momento dell'alienazione del bene.

Poiché l'avviamento si identifica con la capacità di profitto di una attività produttiva, ossia con una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, il criterio si rivela plausibile, tenuto conto del principio che, al riguardo, impone di considerare proprio, e tra l'altro, la prevedibile capacità dell'azienda di coprire i costi (Cass. n. 9115 del 2012) siano essi di natura commerciale o fiscale.

L'avviamento è la capacità dell'azienda di conseguire redditi nel tempo, quindi, la sua attitudine ad ottenere utili, ossia produrre flussi finanziari e reddituali in misura superiore a quella ordinaria. Tale attitudine può essere dovuta a: a) fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso non hanno un valore autonomo; b) incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù della loro organizzazione in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.

Il marchio di una azienda deve essere compreso nel valore di avviamento della stessa, se fa parte, come nella specie, del "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Invero, la principale funzione del marchio, tanto per l'impresa che ne è titolare che per i consumatori, consiste nella possibilità di identificare la matrice, la provenienza, di un prodotto o di un servizio in modo che possa essere tenuto distinto da prodotti, simili o identici, forniti da imprese concorrenti. Nel bilancio di esercizio redatto secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. i marchi trovano, in particolare, la loro rappresentazione nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce "concessioni, licenze, marchi e diritti simili".

10.3. Nella specie, l'Agenzia delle entrate specifica nel controricorso che nel contratto di compravendita stipulato dalle parti è indicato il valore di avviamento per euro 4.308.111,00 e, nell'Allegato Prospetto P, rappresentante la situazione patrimoniale di cessione è indicato separatamente il valore dei marchi in euro 5.013.867,00. Inoltre, non è contestato che vi sia stata una cessione del marchio unitamente alla cessione dell'azienda, sicchè esso costituisce componente del valore di avviamento e, quindi, del maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori dei beni che lo compongono

che va ricompresa nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986 art. 51, comma 4 (Cass. n. 2702 del 2002; Cass. n. 2204 del 2006; Cass. n. 21314 del 2008; Cass. n. 2747 del 2012).

10.4. Ciò premesso, va rigettato il secondo motivo, non ravvisandosi il denunciato vizio di violazione di legge, e il terzo, quinto, sesto, settimo motivo di ricorso, atteso che i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, hanno ritenuto corretto il criterio di accertamento utilizzato dall'Ufficio il quale, sul presupposto dei principi espressi, ha tenuto conto dell'Allegato P) all'atto di cessione con cui le stesse parti hanno determinato i valori contabili dell'azienda ceduta.

A tale riguardo, questa Corte ha precisato che la quantificazione dell'entità dell'avviamento, in quanto frutto di un giudizio estimativo, costituisce l'oggetto di una valutazione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è immune da sindacato di legittimità se, come nella specie, è adeguatamente motivata (Cass. n. 2702 del 2002; Cass. n. 2204 del 2006; Cass. n. 21314 del 2008; Cass. n. 2747 del 2012). Tale valutazione, inoltre, non è governata da criteri inderogabili, sicchè, da una parte, le denunciate violazioni di legge non sono utilmente predicabili e, dall'altra, la congruità della motivazione della sentenza non può restare né confermata né esclusa in riferimento al metodo prescelto, ma dalle argomentazioni sostenute, senza vizi logici, dal giudice del merito.

10.5. Da siffatti rilievi consegue l'apoditticità della tesi difensiva illustrata con l'ottavo motivo di ricorso, oltre che infondatezza, atteso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalle parti (Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 29191 del 2017).

A tale fine questa Corte, con ordinanza n. 30189 del 2017, ha precisato che i plurimi criteri individuati dal testo unico dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pari ordinati" e l'Amministrazione finanziaria può seguire uno qualsiasi dei predetti criteri, laddove lo ritenga maggiormente idoneo a determinare il valore del bene trasferito in sede di accertamento.

Nella specie, il giudice del merito ha specificamente indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, consentendo in tal modo, il controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 890 del 2006, Cass. n. 9105 del 2017).

10.6. Va, quindi, rigettato anche il quarto motivo di ricorso, atteso che avendo le parti determinato il valore netto contabile dell'azienda ceduta con l'Allegato P) all'atto di cessione, nessun rilievo poteva avere, ai fini della determinazione del valore di avviamento, la circostanza che la scelta dell'acquirente fosse avvenuta con asta privata laddove, come correttamente evidenziato dal giudice di appello, la vertenza in esame era incentrata sull'applicazione dell'imposta di registro, la cui base imponibile per la cessione dell'azienda è rappresentata dal valore di mercato del bene ceduto, che comprende l'effettivo valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, e non dal valore attribuito e concordato dalle parti nell'atto di cessione.


10.6. Il nono motivo di ricorso è affetto da preliminare inammissibilità, dovendosi rilevare la novità della questione proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, oltre ad essere infondato, non sussistendo con riferimento alle questioni trattate incertezza normativa.

11. In definitiva il ricorso va rigettato e la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 GEN. 2019

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Isabella Panacchio  
